

## **CIRCOLO IL FORTINO a.p.s** **regolamento dei volontari**

REGOLAMENTO approvato dal Consiglio Direttivo in data: 2 maggio 2023

### Articolo 1

Il Circolo basa le sue attività sulla partecipazione attiva di tutti i suoi soci. Il Circolo promuove e valorizza il volontariato come espressione di socialità attiva.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

### Art 2

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### Art 3

Tutti i soci svolgono ordinariamente attività volontaria per tutte le esigenze di volta in volta individuate.

I soci che svolgono attività volontaria occasionalmente, per ruoli e mansioni previsti dall'Organigramma del circolo, sono denominati volontari occasionali.

I soci che svolgono attività volontaria in modo ricorrente per i ruoli e le mansioni previsti dall'organigramma del circolo, sono considerati volontari non occasionali.

I componenti degli organi direttivi sono denominati volontari-dirigenti

### Art 4

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo **non occasionale**. Il Registro dei volontari non occasionali è vidimato dal Segretario Generale del Comune e aggiornato con le modalità di legge.

Analogo registro, in forma libera. È tenuto per i volontari non occasionali

L'elenco dei dirigenti è tenuto e aggiornato nella piattaforma del RUNTS.

### Art.5

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Il Circolo può riconoscere e rimborsare al volontario spese non documentate per piccolo importi (non più di 10€ al giorno e 150€ mensili) in ragione di quanto sostenuto per raggiungere quotidianamente la sede del servizio, le spese telefoniche, il parcheggio e altre spese connesse al servizio stesso

Per tale riconoscimento i volontari dovranno richiedere il rimborso presentando una autocertificazione relative alle spese sostenute e alla motivazione.

### Art.6

I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 c.1 CTS.

Il Circolo potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

#### Art. 6

Il Circolo organizza periodicamente attività formative per i volontari. Le attività formative possono avere carattere obbligatorio ove siano previste da norme di diritto o da decisioni del Consiglio del Circolo. La partecipazione ad attività formative potrà essere sostenuta da borse di studio di modesta entità.

#### Art. 7

Nei confronti dei volontari il Consiglio Direttivo, in aggiunta alle previsioni statutarie in materia di azione disciplinare, può adottare provvedimenti diretti che prevedano la sospensione della attività di volontariato, quando il Consiglio stesso ritenga che ricorrano condizioni di rischio per il buon andamento della vita della Associazione. La durata massima della sospensione coincide con i tempi dell'esercizio dell'azione disciplinare davanti al collegio dei garanti.

#### Art. 8

Questo regolamento, approvato dal Consiglio del Circolo in data odierna, integra lo Statuto del Circolo e sarà messo in approvazione per la modifica dello statuto stesso nella prima seduta utile della Assemblea dei Soci.